

DIRETTIVA 2000/71/CE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2000

che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'articolo 10 della medesima direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/70/CE stabilisce le specifiche ecologiche della benzina senza piombo e del combustibile diesel. Negli allegati da I a IV della direttiva sono stabiliti i metodi di prova, con le relative date di pubblicazione, che devono essere utilizzati per determinare la qualità della benzina e del combustibile diesel in relazione alle specifiche ecologiche.
- (2) Anche la norma europea 228 e la norma europea 590 stabiliscono specifiche qualitative per garantire il corretto funzionamento, rispettivamente, della benzina e del combustibile diesel. Recentemente queste norme sono state aggiornate e adattate dal comitato europeo di normazione, il 29 ottobre 1999, e i metodi di prova relativi ad alcuni parametri qualitativi, anch'essi inclusi come specifiche ecologiche negli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE, sono stati aggiornati o modificati per tener conto del progresso tecnico. I metodi di prova di cui agli allegati I-IV devono essere coerenti con quelli delle norme EN 228 e EN 590 per facilitare l'applicazione della direttiva e garantire l'aggiornamento in base al progresso tecnico.
- (3) Le misure stabilite nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 10 con il compito, tra l'altro, di assistere la Commissione nell'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I-IV della direttiva 98/70/CE sono sostituiti dagli allegati I-IV della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

ALLEGATO I

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO DESTINATI AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Tipo: **Benzina**

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Numero di ottano ricerca		95	—	EN 25164	1993
Indice di ottano motore		85	—	EN 25163	1993
Tensione di vapore, periodo estivo ⁽²⁾	kPa	—	60,0	prEN 1306-1 (DVPE)	1997
Distillazione:			—	prEN ISO 3405	1998
— evaporato a 100 °C	% v/v	46,0			
— evaporato a 150 °C	% v/v	75,0	—		
Analisi degli idrocarburi:	% v/v				
— olefinici ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		—	18,0 ⁽⁶⁾	ASTM D1319	1995
— aromatici ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		—	42,0	ASTM D1319	1995
— benzene ⁽⁷⁾		—	1,0	EN 12177	1998
				EN 238	1996
Tenore di ossigeno ⁽⁸⁾	% m/m	—	2,7	EN 1601	1997
				prEN 13132	1998
Ossigenati ⁽⁹⁾ :				EN 1601	1997
				prEN 13132	1998
— Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti	% v/v	—	3		
— Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti	% v/v	—	5		
— Alcole isopropilico	% v/v	—	10		
— Alcole butilico terziario	% v/v	—	7		
— Alcole isobutilico	% v/v	—	10		
— Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	% v/v	—	15		
— Altri ossigenati ⁽⁹⁾	% v/v	—	10		
Tenore di zolfo ⁽¹⁰⁾	mg/Kg	—	150	EN ISO 14596	1998
				EN ISO 8754	1995
				EN 24260	1994
Tenore di piombo	g/l	—	0,005	EN 237	1996

⁽¹⁾ I valori nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

⁽²⁾ Il periodo estivo inizia al più tardi il 1° maggio e termina al più presto il 30 settembre. Negli Stati membri con condizioni climatiche artiche il periodo estivo inizia al più tardi il 1° giugno e termina al più presto il 31 agosto e la tensione di vapore è limitata a 70 kPa.

⁽³⁾ Il tenore di composti ossigenati è determinato in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 del 1995.

⁽⁴⁾ Quando nel campione è presente l'etil-ter-butil-etero (ETBE), la zona aromatica è determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE può essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 3.

⁽⁵⁾ Ai fini di questa norma, si applica il metodo ASTM D 1319 del 1995 senza la fase facoltativa di depentanizzazione: non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.1.

⁽⁶⁾ Eccetto la benzina senza piombo normale [numero minimo di ottano motore (MON) 81 e numero minimo di ottano ricerca (RON) 91], per la quale il contenuto massimo di olefina deve essere di 21 % v/v. Questi limiti non precludono l'immissione sul mercato di uno Stato membro di un'altra benzina senza piombo con numeri di ottano inferiori a quelli fissati nel presente allegato.

⁽⁷⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.

⁽⁸⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN 1601 del 1997.

⁽⁹⁾ Gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione è conforme ai requisiti nazionali o, qualora non siano previsti, a quelli industriali per i carburanti.

⁽¹⁰⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.

ALLEGATO II

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO DESTINATI AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESIONE

Tipo: **Combustibile diesel**

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Numero di cetano		51,0	—	EN-ISO 5165	1998
Densità a 15 °C ⁽²⁾	kg/m ³	—	845	EN-ISO 3675 EN-ISO 12185	1998 1996
Distillazione: — punto del 95 %	°C	—	360	EN-ISO 3405	1998
Idrocarburi aromatici policiclici ⁽³⁾	% m/m	—	11	IP 391	1995
Tenore di zolfo ⁽⁴⁾	mg/kg	—	350	EN-ISO 14596 EN-ISO 8754 EN 4260	1998 1995 1994

⁽¹⁾ I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri descritti nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

⁽²⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 3675 del 1998.

⁽³⁾ Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.

⁽⁴⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.

ALLEGATO III

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO DESTINATI AL VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Tipo: **Benzina**

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Numero di ottano ricerca		95		EN 25164	1993
Indice di ottano motore		85		EN 25163	1993
Tensione di vapore, periodo estivo	kPa	—		prEN 1306-1 (DVPE)	1997
Distillazione:	% v/v			prEN ISO 3405	1998
— evaporato a 100 °C		—	—		
— evaporato a 150 °C		—	—		
Analisi degli idrocarburi:					
— olefinici ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	% v/v	—		ASTM D 1319	1995
— aromatici ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	% v/v	—	35,0	ASTM D 1319	1995
— benzene ⁽⁵⁾	% v/v	—		EN 12177	1998
				EN 238	1996
Tenore di ossigeno ⁽⁶⁾	% m/m	—		EN 1601	1997
				prEN 13132	1998
Tenore di zolfo ⁽⁷⁾	mg/Kg	—	50	EN ISO 14596	1998
				EN ISO 8754	1995
				EN 24260	1994
Tenore di piombo	g/l	—		EN 237	1996

⁽¹⁾ I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare il valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2 R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri descritti nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

⁽²⁾ Il tenore di composti ossigenati è determinato in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 del 1995.

⁽³⁾ Quando nel campione è presente l'etil-ter-butil-etero (ETBE), la zona aromatica è determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE può essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 2.

⁽⁴⁾ Ai fini di questa norma, si applica il metodo ASTM D 1319 del 1995 senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.

⁽⁵⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.

⁽⁶⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN 1601 del 1997.

⁽⁷⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN 14596 del 1998.

ALLEGATO IV

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO DESTINATI AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESIONE

Tipo: **Combustibile diesel**

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Numero di cetano			—	EN ISO 5165	1998
Densità a 15 °C ⁽²⁾	kg/m ³		—	EN ISO 3675 EN ISO 12185	1998 1996
Destillazione: — punto del 95 %	°C	—		prEN ISO 3405	1998
Idrocarburi aromatici policiclici ⁽³⁾	% m/m	—		IP 391	1995
Tenore di zolfo ⁽⁴⁾	mg/kg	—	50	EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260	1998 1995 1994

⁽¹⁾ I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare il valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri descritti nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

⁽²⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 3675 del 1998.

⁽³⁾ Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.

⁽⁴⁾ In caso di controversia, si applica la norma EN 14596 del 1998.